

## IL RETTORE

- VISTO** il decreto del Rettore registrato al rep. n. 1171/2012 il 3/9/2012 con cui è stato emanato il regolamento per l'accesso dei "laureati frequentatori" alle strutture universitarie dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico in data 07 ottobre 2013;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2013;

## DECRETA

1) La modifica all'art. 4 del regolamento per l'accesso dei "laureati frequentatori" alle strutture universitarie con il seguente testo aggiunto:

"I vincoli di cui sopra non si applicano a quelle figure, come individuate annualmente dal competente Consiglio di Dipartimento, che ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, art. 23, comma 8, possono affiancare la Commissione esaminatrice (c.d. "cultori della materia")."

2) L'adozione del Regolamento per l'accesso dei "laureati frequentatori" alle strutture universitarie nella nuova stesura di seguito riportata:

\*\*\*

## **Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture universitarie**

### **ART. 1**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e la frequenza alle strutture universitarie di coloro che abbiano concluso un corso di Laurea Magistrale, un Dottorato di ricerca o una Scuola di Specializzazione i quali non risultino già strutturati all'interno dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca sulla base di un rapporto istituzionale predefinito (d'ora in avanti denominati "frequentatori"), tenendo presente che sono da considerarsi strutturati i seguenti soggetti:

- a.1. Studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale, ai Corsi di Laurea specialistica, ai corsi di Laurea a ciclo unico, ai corsi di diploma Universitario e ai corsi di Laurea vecchio ordinamento e comunque tutti gli iscritti a tutti i corsi di studio di tutte le Facoltà, ivi compresi i corsi singoli, i corsi estivi, i corsi per attività didattica aggiuntiva, i corsi IFTS, le Lauree a distanza (Consorzio Nettuno);
- a.2. Studenti stranieri in mobilità internazionale;

- a.3. Dottorandi con o senza borsa;
- a.4. Specializzandi;
- a.5. Iscritti ai Master;
- a.6. Iscritti ai Corsi di perfezionamento;
- a.7. Tirocinanti laureati che svolgono il tirocinio obbligatorio in vista dell'esame di stato (Facoltà di Psicologia e Facoltà di Medicina e Chirurgia);
- a.8. Titolari di borse di studio assegnate dall'Università, qualora non ricompresi già nelle categorie sopraindicate;
- a.9. Tirocinanti laureati avviati al lavoro dall'Università sulla base di apposite convenzioni tra l'Università e le aziende (c.d. Stagisti);
- a.10. Titolari di assegno per la collaborazione alla ricerca (c.d. Assegnisti);
- a.11. Iscritti a corsi e/o progetti promossi dall'Università anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati.

#### **ART. 2**

La Struttura universitaria che intenda consentire l'accesso ai "Laureati Frequentatori", individua con delibera dell'Organo Collegiale il numero di soggetti ammissibili in relazione agli spazi ed alle attrezzature in dotazione.

#### **ART. 3**

L'Organo Collegiale di Struttura, valutate le domande pervenute, delibererà sull'ammissione dei candidati, nel limite del numero massimo stabilito all'articolo di cui sopra.

#### **ART.4**

Saranno ammessi a frequentare le strutture dell'Ateneo nella veste di "Laureati Frequentatori" coloro che hanno concluso un corso di Laurea Magistrale, un Dottorato di ricerca o una Scuola di Specializzazione da non più di 18 mesi, per svolgere un periodo di ricerca/studio non superiore alla durata di 12 mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi. Il rinnovo dovrà essere preceduto da apposita domanda.

I vincoli di cui sopra non si applicano a quelle figure, come individuate annualmente dal competente Consiglio di Dipartimento, che ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, art. 23, comma 8, possono affiancare la Commissione esaminatrice (c.d. "cultori della materia").

#### **ART. 5**

L'ammissione alla Struttura universitaria è subordinata al pagamento da parte del "frequentatore" del premio assicurativo per la copertura del rischio contro gli infortuni previsto dalla polizza in corso.

**ART. 6**

L'attività svolta dal "frequentatore", essendo a titolo volontario e senza obblighi di orario o vincoli di subordinazione, non comporta l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro.

**ART. 7**

In prima applicazione saranno accettate anche le domande presentate dai laureati che hanno concluso un corso di Laurea Magistrale, un Dottorato di ricerca o una Scuola di Specializzazione da un periodo di tempo superiore a 18 mesi.

\*\*\*

3) Il presente decreto entra in vigore il giorno della registrazione.

Prof.ssa Maria Cristina Messa



Università' degli Studi  
di Milano - Bicocca  
Rep Decreti Rett DA Dir 2787/2013  
0033750/13 del 28/11/2013  
Classif. V.05  
AREA AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

